CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 2220
Data di registrazione: 23/09/2026

Ufficio Cimiteriale

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE DELL'ORARIO STAGIONALE DI APERTURA AL PUBBLICO IN MODALITÀ CONTINUATA, SENZA INTERRUZIONE MERIDIANA

PREMESSO CHE:

- il Cimitero comunale costituisce servizio pubblico locale di rilevanza essenziale, la cui apertura al pubblico deve essere assicurata secondo modalità idonee a garantire l'esercizio del culto dei defunti, il decoro del luogo e la fruibilità da parte della cittadinanza;
- con ordinanza sindacale n. 1870 del 30/07/2026 è stata disposta, in via sperimentale e per il periodo dal 01/08/2026 al 30/09/2026 l'apertura del Cimitero comunale in modalità continuata, mediante soppressione dell'interruzione meridiana precedentemente prevista;
- la sperimentazione è stata assunta al fine di verificare, in condizioni di esercizio reale, la sostenibilità organizzativa della soluzione e il grado di apprezzamento da parte dell'utenza;

DATO ATTO CHE:

- il servizio di custodia e sorveglianza ha trasmesso, per il tramite del Coordinatore, le relazioni periodiche sull'andamento della sperimentazione, acquisite agli atti del Settore ai Prot. Gen. n. 174656 del 23/09/2026**,** dalle quali **non sono emerse criticità** di ordine organizzativo, gestionale o di sicurezza, né disfunzioni nella vigilanza dell'area cimiteriale, negli accessi o nel presidio dei varchi;
- nel medesimo periodo non sono pervenuti reclami, segnalazioni negative o contestazioni riferibili alla nuova articolazione oraria, essendosi per contro registrati riscontri favorevoli da parte della cittadinanza, in ragione della maggiore fruibilità dell'area nella fascia meridiana, particolarmente apprezzata dall'utenza pendolare, da quella proveniente dalle marine, dalle frazioni e da quanti non dispongono di autonomia di spostamento nelle fasce orarie tradizionali;
- l'apertura continuata ha altresì consentito una più uniforme distribuzione dei flussi di visita nell'arco della giornata, con effetti positivi sulla gestione degli accessi veicolari e sulla sicurezza complessiva del sito;

CONSIDERATO CHE:

- il capitolato prestazionale disciplinante il servizio di guardiania, portierato e custodia, con efficacia dal 1° ottobre 2026, pone a carico dell'appaltatore il servizio di custodia e sorveglianza interna “per

l'intero periodo di apertura” e per tutti i giorni della settimana, con dotazione minima di due unità;

- ne consegue che l'articolazione oraria adottata con il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, risultando integralmente ricompresa nelle prestazioni già contrattualmente dovute dall’ affidatario, secondo il principio di invarianza della spesa;

RILEVATO CHE:

- l'apertura continuata determina la stabile presenza di visitatori all'interno dell'area cimiteriale anche nella fascia meridiana, in precedenza interdetta al pubblico;
- la compresenza, nel medesimo arco orario, di flussi di visita e di attività di cantiere è incompatibile con il carattere del luogo e con le esigenze di raccoglimento dei dolenti, oltre a determinare oggettivi profili di rischio per l'incolumità dei visitatori, connessi alla movimentazione di materiali, mezzi e attrezzature lungo i percorsi interni, nonché alle emissioni di rumore e polveri;
- si rende pertanto necessario ricondurre l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese alla sola fascia antimeridiana;
- la misura, così articolata, risulta proporzionata e non arbitraria, in quanto persegue la tutela dell'incolumità pubblica e del decoro del luogo con il minor sacrificio possibile per gli operatori economici del settore, ai quali resta assicurata una fascia operativa giornaliera congrua, e si applica indistintamente a tutte le imprese operanti nell'area cimiteriale;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 1, del Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 02/02/2018, ai sensi del quale “il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco”, disposizione che integra l'indirizzo consiliare presupposto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 53, commi 2, 3 e 4, del citato Regolamento comunale, in materia di termine di ammissione dei visitatori, di accesso fuori orario e di preavviso acustico di chiusura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del medesimo Regolamento, in materia di recinzione delle aree, introduzione e deposito di materiali e orario di lavoro delle imprese, quest'ultimo rimesso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e in ogni caso non eccedente il normale orario di apertura del Cimitero;
- l'art. 65 del medesimo Regolamento, in materia di vigilanza;

VISTI:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed in particolare gli artt. 51 e 52, in ordine all'obbligo dei Comuni di provvedere alla vigilanza e alla custodia dei cimiteri;
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 337;
- la L.R. Puglia 15 dicembre 2008, n. 34;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 50, commi 3 e 7, e 107;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;

RITENUTO pertanto di dover confermare a regime, con decorrenza 1° ottobre 2026, l'articolazione oraria in modalità continuata sperimentata con esito positivo, disciplinando contestualmente l'orario di esecuzione dei lavori da parte delle imprese;

O R D I N A

Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione

A decorrere dal 1° ottobre 2026 il Cimitero comunale di Lecce, in tutte le sue aree e settori, è aperto al pubblico in modalità continuata, senza interruzione meridiana, secondo l'orario stagionale di cui al successivo art. 2.

Art. 2 — Orario stagionale di apertura al pubblico

Periodo	Giorni feriali	Giorni festivi
1° ottobre – 28/29 febbraio	7:00 – 17:00	8:00 – 17:00
1° marzo – 31 maggio e 1° – 30 settembre	7:00 – 18:00	8:00 – 18:00
1° giugno – 31 agosto	7:00 – 19:00	8:00 – 19:00

L'apertura è assicurata per **sette giorni settimanali**.

Art. 3 — Ingresso dei visitatori e chiusura

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento comunale, l'ingresso dei visitatori è ammesso **fino a 30 minuti prima** dell'orario di chiusura.

2. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico **15 minuti prima** della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

3. Resta ferma la facoltà del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria di autorizzare l'accesso fuori orario per comprovati ed eccezionali motivi.

Art. 4 — Orario di esecuzione dei lavori da parte delle imprese

1. L'esecuzione di lavori edili, lapidei e affini da parte di imprese all'interno dell'area cimiteriale è consentita esclusivamente nella fascia antimeridiana, sino alle ore 13:00 di ciascun giorno feriale.
2. Nella fascia oraria successiva alle ore 13:00 e fino alla chiusura al pubblico è **vietata** ogni lavorazione, nonché l'introduzione, il deposito e la movimentazione dei relativi materiali, mezzi e attrezzature.
3. Non rientrano nel divieto di cui al comma 2 le operazioni cimiteriali eseguite o disposte dall'Amministrazione comunale e dall’affidatario (inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni e ricevimento feretri), né gli interventi di manutenzione indifferibili e urgenti autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
4. Restano ferme le competenze del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ai sensi degli artt. 62 e 63 del Regolamento comunale, ivi compresa la facoltà di prescrivere percorsi, orari e modalità di accesso dei mezzi.

Art. 5 — Obblighi del soggetto affidatario del servizio

L’Affidatario dei servizi cimiteriali è tenuto ad assicurare, per l'intero orario di apertura di cui all'art. 2 e per la finestra di cui all'art. 4, comma 3, le operazioni di apertura e chiusura, il servizio di custodia, sorveglianza e portierato e l'informazione all'utenza, secondo quanto previsto dal capitolato prestazionale vigente, **senza oneri aggiuntivi** per l'Amministrazione comunale. Il Dirigente del Settore, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla notifica del presente provvedimento all’affidatario e ai conseguenti ordini di servizio.

Art. 6 — Disposizioni straordinarie

Sono fatte salve le diverse articolazioni orarie disposte con separati provvedimenti in occasione della **Commemorazione dei Defunti** e di altre ricorrenze o eventi straordinari, nonché le aperture straordinarie autorizzate ai sensi del capitolato e del Regolamento comunale.

Art. 7 — Monitoraggio e clausola di revisione

1. L’Affidatario trasmette al Servizio Cimiteriale, con cadenza **semestrale**, una relazione sull'andamento degli accessi, sull'adeguatezza del presidio di custodia nella fascia meridiana, sulle criticità eventualmente riscontrate e sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4.
2. Il Servizio Cimiteriale acquisisce altresì le segnalazioni pervenute per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
3. Sulla base delle risultanze del monitoraggio, il Sindaco si riserva la facoltà di rimodulare l'orario di cui all'art. 2 e le prescrizioni di cui all'art. 4.

Art. 8 — Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni sindacali in materia di orario di apertura del Cimitero comunale, ivi compresa l'ordinanza n. 1870 del 30/07/2026 recante la disciplina sperimentale, per quanto con essa incompatibile.

D I S P O N E

- la **pubblicazione** della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, sezione dedicata ai Servizi Cimiteriali;
- l'**affissione** di idonea cartellonistica informativa presso gli ingressi del Cimitero comunale, a cura del soggetto affidatario del servizio;
- la **comunicazione preventiva** delle prescrizioni di cui all'art. 4 alle imprese operanti nell'area cimiteriale e alle associazioni di categoria del settore lapideo e funerario, a cura del Servizio Cimiteriale;
- la **trasmissione** del presente provvedimento a tutti i Dirigenti per quanto di competenza; Ufficio Stampa, per la diffusione alla cittadinanza.

A V V E R T E

- che le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite, ove il fatto non costituisca più grave illecito, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, fatte salve le sanzioni stabilite dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle vigenti disposizioni di legge
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia — Sezione di Lecce entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)